

[Questo è un messaggio autorizzato inviato dalla Banca centrale europea]

Numero di riferimento del soggetto obbligato al pagamento: XXXX

Nominativo del soggetto obbligato al pagamento: YYYY

Oggetto: Proroga del termine per la notifica dell'intenzione di dedurre attività totali e/o esposizione al rischio riguardanti filiazioni non rientranti nell'MVU

Altre versioni linguistiche della presente lettera sono reperibili attraverso questo [link](#).

Gentile Signora, Egregio Signore,

riceve la presente comunicazione in quanto soggetto obbligato al pagamento registrato nel [portale online della Banca centrale europea \(BCE\) dedicato ai contributi per le attività di vigilanza](#).

L'8 dicembre scorso il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di concedere in via eccezionale una proroga una tantum del termine del 30 settembre entro il quale i gruppi vigilati sono tenuti a notificare alla BCE l'intenzione di escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della Decisione (UE) 2019/2158 della Banca centrale europea sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38).

Tale decisione costituisce una deroga una tantum per il ciclo di contribuzione 2020, data l'introduzione di una nuova procedura di notifica nell'ambito del nuovo regime di contribuzione per le attività di vigilanza in un periodo in cui l'impatto della pandemia di COVID-19 ha causato interruzioni nei processi operativi presso molti enti.

Si fa presente che la deroga interessa soltanto i gruppi bancari vigilati ai quali è consentito di escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41). Per tutti gli altri enti e gruppi bancari vigilati non sono previste modifiche alla procedura e resta valida la nostra newsletter del 25 giugno scorso.

Per i gruppi bancari vigilati che non abbiano notificato alla BCE entro il 30 settembre 2020 l'intenzione di escludere dai propri fattori di calcolo le attività e/o gli importi dell'esposizione al rischio e che vogliano beneficiare della proroga del termine, si applica la procedura di seguito indicata.

- La proroga del termine è concessa fino al 30 dicembre 2020.
- Il modello "Notifica dell'intenzione di escludere i dati relativi ai fattori di calcolo", reperibile nella sezione [Fattori per il calcolo della contribuzione](#) del sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria, va scaricato e trasmesso via e-mail **alla BCE** entro il 30 dicembre 2020, utilizzando l'indirizzo: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.
- Successivamente, i gruppi bancari avranno tempo fino al 13 gennaio 2021 per presentare i modelli dei fattori per il calcolo della contribuzione **all'autorità nazionale competente**. I modelli delle attività totali e dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio unitamente alle istruzioni per la loro compilazione sono disponibili nella sezione [Fattori per il calcolo della contribuzione](#) del sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancari.
- Si segnala che, per i soggetti obbligati al pagamento che trasmettono i fattori di calcolo entro il termine prorogato, la data in cui i dati relativi ai fattori di calcolo sono resi disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Decisione (UE) 2019/2158 potrebbe subire variazioni. In tal caso, la BCE ne darà diretta comunicazione agli interessati.

Per qualsiasi chiarimento riguardante la presente comunicazione, la BCE resta a disposizione per fornire la necessaria assistenza, preferibilmente via e-mail tramite l'indirizzo: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Per eventuali domande relative agli adempimenti in quanto soggetto obbligato al pagamento o qualsiasi altro quesito riguardo ai contributi per le attività di vigilanza, La invitiamo a consultare l'apposita sezione del [sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria](#).

Con i più distinti saluti,
Unità della BCE addetta ai contributi